



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 16

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 11 maggio 2026

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 21 aprile 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 15/4/2026, prot. n.630, presentato dalla Valorugby Emilia Rugby SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Enrico Grassi, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nelle riunioni in data 8 e 9 aprile 2026, Comunicato A ELITE MASCHILE/17/GS, pubblicato in data 9/4/2026, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie A Elite maschile, Rugby Viadana 1970 SSDARL v Valorugby Emilia SSDARL, disputata in data 21/3/2026, ha sanzionato il Sig. Conrado Roura, giocatore e tesserato del Valorugby Emilia SSDARL, con la squalifica di tre settimane (dal 9/4/2026 al 29 aprile 2026 compresi), per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. p), (sgambetto), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* tempestivamente depositato la Valorugby Emilia Rugby SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe emesso a seguito dell'istanza presentata dalla società Rugby Viadana 1970 ASL SSD, ai sensi del procedimento di cui agli artt. 56 e ss. del Regolamento di Giustizia.

In particolare, il sodalizio reclamante ha eccepito che:

- la prova televisiva non è utilizzabile nel caso di specie per assenza delle specifiche circostanze di cui all'art. 41 del Regolamento di Giustizia;
- le immagini contenute nel video, comunque, non offrono piena garanzia tecnica e documentale riguardo a quanto avvenuto, e non consentono di affermare che il giocatore della Società Valorugby Emilia Rugby, Sig. Conrado Roura, abbia posto in essere una condotta fallosa e

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

neppure “incauta” nei confronti del giocatore della società Rugby Viadana, Sig. Matias Manuel Frutos Macchi;

- la valutazione dell'azione operata dall'arbitro e dal giudice di linea sul campo, oltre che del TMO, è stata corretta e aderente all'effettiva azione di gioco in quanto rientrante nell'usuale dinamica di gara, con conseguente erroneità dell'interpretazione del fatto operata dal Giudice Sportivo.

L'associazione reclamante, quindi, ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: *“si richiede la parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo emessa in data 09.04.2026, alla luce dei motivi sopra esposti, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 27, punto 1, lett. p), del Regolamento di Giustizia, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio nei confronti del giocatore n. 8 - Conrado Roura – tesserato n. 838368.”*

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 17/04/2026, comunicata in pari data, ha fissato la Camera di Consiglio per il giorno 21/04/2026, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, per la Valorugby Emilia Rugby SSDARL, l'Avv. Valeria Prampolini, mentre per la Viadana 1970 SSDARL, il Dirigente Sig. Alberto Bronzini e il Direttore Sportivo Sig. Ulises Gamboa.

L'Avv. Prampolini illustrava il reclamo e ne chiedeva l'accoglimento; il Sig. Ulises Gamboa rappresentava la presenza di circostanze aggravanti nella condotta di gioco tenuta dal Sig. Conrado Roura e, quindi, chiedeva il rigetto del reclamo e l'aggravamento della sanzione inflitta allo stesso Sig. Roura. L'Avv. Prampolini replicava contestando la fondatezza della richiesta di controparte e insistendo per l'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento trae origine da uno scontro avvenuto nel corso della gara oggetto del reclamo tra il Sig. Conrado Roura e un giocatore avversario, nello specifico il Sig. Matias Manuel



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Frutos Macchi, che aveva determinato l'uscita dal terreno di gioco per infortunio di quest'ultimo.

Quanto accaduto era stato visto ed esaminato subito dagli ufficiali di gara, compreso il TMO, che lo avevano valutato come un normale scontro di gioco e non era stato preso alcun provvedimento sul campo.

La società Rugby Viadana ha però avviato il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia, depositando tempestivamente un'istanza con riserva dei motivi, successivamente integrata con apposita memoria con i motivi di ricorso e relative prove (video, referti medici), con cui chiedeva allo stesso Giudice di sanzionare il Sig. Roura per l'episodio *de quo* in danno del Sig. Matias Manuel Frutos Macchi, in quanto si sarebbe trattato di un fallo di gioco non adeguatamente valutato nel corso della gara e meritevole di sanzione.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha avviato il procedimento, fissando l'udienza e dando i termini ad entrambi i sodalizi coinvolti per il deposito di memorie.

La società istante inviava ulteriore documentazione medica relativa al proprio giocatore, mentre la Valorugby Emilia depositava una memoria difensiva con cui formulava, preliminarmente, delle eccezioni circa l'ammissibilità formale del ricorso, per poi contestare nel merito il fatto oggetto dell'istanza che non avrebbe avuto i requisiti per potere essere valutato mediante l'utilizzo della prova video *ex art.* 41 del Regolamento di Giustizia, perché gli ufficiali di gara avrebbero visto e valutato l'accaduto e non lo avevano ritenuto meritevole di sanzione.

Il Giudice Sportivo sentiva il Sig. Filippo Russo, arbitro della gara, il quale confermava che aveva visto l'episodio oggetto del ricorso, e poi, dopo avere esaminato la documentazione medica in atti, con particolare riferimento al referto dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, da cui risultava che il giocatore della società Rugby Viadana necessitava di una riabilitazione di almeno sei settimane per l'infortunio subito nel corso della gara, lo stesso Giudice ha considerato che la fattispecie rientrasse nell'ipotesi di fatto violento che ha causato lesioni gravi o gravissime, di cui alla lett. b) dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, e, pertanto, ha ritenuto



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

di procedere alla visione del video dell'incidente depositato dalla Rugby Viadana, che offriva piena garanzia tecnica e documentale.

Il Giudice Sportivo, in particolare, dalla visione del filmato ha tratto questa descrizione dell'episodio oggetto del reclamo: *“a seguito di un calcio di rinvio dopo la segnatura di una meta da parte del Rugby Viadana, il giocatore dello stesso Rugby Viadana n. 15 Sig. Frutos Macchi riceve la palla al volo e scarti immediatamente a sinistra per evitare la pressione avversaria portata dal giocatore del Valorugby n. 8 Sig. Conrado Roura che, nel tentativo di eseguire il placcaggio una volta scartato dall'avversario allarga però la gamba destra in ritardo alzandola e così colpendo l'avversario sulla gamba destra di fatto sgambettandolo per poi cadere di lato e un po' indietro allo stesso. Le immagini mostrano come il giocatore del Rugby Viadana resti a terra e necessiti dell'intervento del medico”*.

All'esito, quindi, il Giudice Sportivo emetteva il provvedimento sanzionatorio impugnato dalla società Valorugby Emilia.

Ciò posto, preliminarmente, la Corte ritiene di respingere la richiesta formulata dalla difesa del sodalizio reclamato Rugby Viadana in sede di discussione riguardo all'applicazione al caso di specie di un aggravamento della sanzione inflitta al giocatore della Valorugby Emilia Rugby SSDARL, Sig. Conrado Roura.

Tale richiesta deve essere respinta, in quanto inammissibile, perché la società Rugby Viadana per chiedere la riforma della sanzione applicata dal Giudice Sportivo avrebbe dovuto a sua volta impugnare tempestivamente lo stesso provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale pubblicato in data 9/4/2026, chiedendone la *reformatio in peius*.

Nel presente procedimento non è stata depositata tempestivamente alcuna impugnazione da parte della società Rugby Viadana e, pertanto, in questa sede la stessa società non è legittimata a chiedere un aggravamento della sanzione inflitta nella decisione del Giudice Sportivo che non ha appellato, in quanto nel nostro ordinamento vige il principio del divieto della *reformatio in peius*, che impedisce al giudice d'appello, quando impugna solo la persona sanzionata, di irrogare una pena più grave per specie o quantità.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Per quanto concerne il merito del reclamo, la Corte osserva che anche se l'azione oggetto del reclamo è stata rilevata e valutata dall'arbitro insieme agli altri ufficiali di gara presenti durante lo svolgimento della partita, nel caso in esame ricorre la piena utilizzabilità della prova televisiva da parte degli organi di giustizia.

A questo riguardo, è bene ricordare che l'art. 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della "Prova televisiva", stabilisce che gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare riprese filmate che offrano piena garanzia tecnica e documentale quando *"tale documentazione concerne fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime"* (sottolineatura dell'autore).

Nel caso di specie, il Giudice Sportivo, dopo aver esaminato la documentazione probatoria agli atti ed in particolare il referto dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano dalla quale si evinceva che l'episodio lamentato dal Rugby Viadana, malgrado fosse stato rilevato dagli ufficiali di gara, aveva comunque causato lesioni quantomeno gravi al Sig. Frutos Macchi e, quindi, ha correttamente ritenuto di procedere alla visione del video della partita depositato da parte della società Rugby Viadana, utilizzabile in ogni stato e grado del giudizio in virtù della sopra riportata lett. b) dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia.

All'esito dell'esame del filmato in atti il Collegio ritiene di condividere quanto scritto dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato, come in precedenza fedelmente riportato.

Riguardo alla natura del gesto compiuto dal Sig. Conrado Roura, il Collegio osserva che si tratta di un'azione chiaramente fallosa, che realizza l'infrazione disciplinata dall'art. 27, comma 1, lett. p), del Regolamento di Giustizia, in quanto il giocatore del Valorugby Sig. Conrado Roura con un movimento quantomeno incauto, ha allargato e alzato la propria gamba destra in modo da colpire la gamba destra dell'avversario Sig. Matias Manuel Frutos Macchi che arrivava in velocità, di fatto sgambettandolo.

Ad avviso del Collegio, pertanto, risulta confermato che il Sig. Roura ha commesso un illecito tecnico consistente nell'aver sgambettato un avversario.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla luce di ciò, considerato che l'art. 27, comma 1, lett. p), del Regolamento di Giustizia, che stabilisce per il tesserato partecipante alla gara che sgambetta, colpisca con una manata o con uno spintone un avversario la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da una a sei settimane, la Corte, in ragione del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua la squalifica inflitta nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 41, 14, 27/1, lett. p), (sgambetto), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato con cui il Sig. Conrado Roura, giocatore e tesserato della Valorugby Emilia SSDARL, è stato sanzionato con la squalifica di tre settimane (dal 9/04/2026 al 29/04/2026 compresi) per la violazione dell'art. 27/1, lett. p), (sgambetto), del Regolamento di Giustizia;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 21 aprile – 11 maggio 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali



Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asato